

**BOZZE DI STAMPA**

**15 aprile 2019**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge  
europea 2018 (822-B)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, MINUTO**

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G1.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

*a*) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

*b*) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 3

#### 3.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

*Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 6

#### G6.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, , recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate

sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE, è entrato in vigore il 3 dicembre 2018;

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine Sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza. Va evidenziato che l'azione italiana ha scongiurato il verificarsi di nuove tragedie in mare evitando nuove vittime,

impegna il Governo:

ad adottare misure affinché siano richiamati il ruolo e i compiti di coordinamento della Guardia costiera italiana, nelle sue operazioni e articolazioni, sostenendone l'implementazione più efficiente e con maggiori dotazioni di uomini e di mezzi;

a meglio specificare le misure finalizzate a superare i limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone, tali da imporre una riscrittura delle regole e una piena collaborazione tra l'Unione europea e Paesi, come l'Italia, più direttamente investiti dai flussi migratori;

a prevedere misure volte a supportare con apposite risorse economiche l'Italia, ovvero a consentirle di sottrarre i maggiori oneri derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio dai trasferimenti finanziari italiani che concorrono a sostenere il bilancio UE.

---

## **Art. 18**

### **G18.100**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sa-

nare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021, novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'art. 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità (in via sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a sostenere una politica delle infrastrutture che permetta alle imprese italiane di accrescere la produttività, consenta all'Italia di restare inserita nei flussi commerciali tra l'Europa e il resto del mondo, abbattendo così i costi di trasporto e le strozzature della logistica che sono un freno anche alla localizzazione di nuove imprese, permetta di puntare all'obiettivo strategico di fare del nostro Paese il primo Paese manifatturiero in Europa, in questo modo garantendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro;

ad assumere impegni per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali (almeno 28) e della TAV, opera che non solo risponde ad una opportunità infrastrutturale dell'Italia ma rappresenta una necessaria battaglia politica, fra quanti sostengono l'importanza di un Paese finalmente all'altezza delle grandi sfide internazionali e quanti preferiscono pronunciare i soliti no sterili e vuoti, che condanneranno i territori all'isolamento economico, politico e sociale dal resto d'Europa.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 20

#### 20.1 (testo 2)

MALAN

*Al comma 1, capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni.».*

---

### 20.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".*

---

### 20.5

GALLONE, BERUTTI, TESTOR, TIRABOSCHI, MASINI, GIAMMANCO, CESARO, MINUTO, MALAN

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G20.100

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018",

premesso che:

la legge europea e la legge di delegazione europea sono strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso;

l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori

'esclusioni' dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006,

impegna il Governo:

a prevedere misure dettagliate relative alla procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, considerato che la direttiva *Bolkestein* non è una normativa dell'Unione Europea relativa ai "beni", ma riguarda i servizi nel mercato europeo comune;

ad escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata, nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

---